© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA

(Ricorso n. 37249/24)

SENTENZA

Art. 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Art. 1 Prot. 1 • Pacifico godimento dei beni • Mancata esecuzione di decisioni emesse a favore della società ricorrente nei confronti di un Comune in stato di dissesto e impossibilità di adire un tribunale per ottenerne l'esecuzione • Ingerenza sproporzionata nei "beni" della società ricorrente e limitazione sproporzionata del suo diritto di accesso a un tribunale

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

16 luglio 2026

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Banca Sistema S.p.A. c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić*, Presidente*,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e Ilse Freiwirth, *cancelliere di sezione,*

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 23 giugno 2026,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La causa concerne la mancata esecuzione da parte delle autorità interne delle decisioni giudiziarie emesse a favore della società ricorrente e l'impossibilità di adire un tribunale al fine di ottenerne l'esecuzione. La società ricorrente ha sollevato doglianze ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

IN FATTO

2. La ricorrente è una società italiana con sede legale a Milano. È stata rappresentata dinanzi alla Corte dall'avvocato F. Verri, del foro di Crotone.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il sig. L. D'Ascia, Avvocato dello Stato.

4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

5. La società ricorrente opera nel settore della raccolta del risparmio e della concessione del credito in tutte le sue forme, in Italia e all'estero. È specializzata nella prestazione di servizi di *factoring* a favore di imprese private e nell'acquisizione dei crediti vantati da queste ultime nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

6. La società ricorrente ha acquisito diversi crediti vantati da imprese private e fornitori di servizi nei confronti del Comune di Cosenza. L'ammontare complessivo di tali crediti è stato accertato dal Tribunale di Cosenza e dal Tribunale di Catanzaro, che hanno emesso i decreti ingiuntivi elencati nell'allegato. I dettagli dei decreti ingiuntivi e le date in cui essi sono divenuti esecutivi figurano anch'essi nell'allegato.

7. Il Comune di Cosenza ha corrisposto solo parzialmente gli importi riconosciuti dalle decisioni giudiziarie interne.

8. Successivamente al versamento parziale delle somme dovute, in data 11 novembre 2019, il Comune di Cosenza ha dichiarato lo stato di dissesto e

ha avviato la procedura prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; in prosieguo il "TUEL"). Il 10 luglio 2020 la società ricorrente ha presentato all'Organo straordinario di liquidazione (in prosieguo lo "OSL") un'istanza volta a ottenere l'iscrizione nell'elenco dei creditori del Comune e l'inserimento delle somme ad essa dovute nella massa passiva. Ai sensi dell'articolo 248 del TUEL, alla società ricorrente è preclusa la possibilità di promuovere o proseguire azioni esecutive in relazione ai crediti iscritti nell'elenco predisposto dall'OSL.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

9. Per il diritto e la prassi interni relativi alla procedura di dissesto degli enti locali, si veda la sentenza della Corte nella causa *De Luca c. Italia* (n. 43870/04, §§ 15-23, 24 settembre 2013).

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO N.1 DEL PROTOCOLLO N. 1

10. La società ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie interne rese a suo favore nonché l'impossibilità di adire un tribunale per ottenerne l'esecuzione. Ha invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recitano:

Articolo 6 § 1

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)."

Articolo 1 del Protocollo n. 1

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

A. Sulla ricevibilità

11. Il Governo non ha sollevato alcuna eccezione di irricevibilità del ricorso.

12. La Corte osserva che il presente ricorso non è manifestamente infondato né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

13. La società ricorrente ha osservato che le decisioni interne rese a suo favore nei confronti del Comune di Cosenza sono rimaste ineseguite. Ha inoltre sostenuto che il ritardo nella loro esecuzione non poteva trovare giustificazione nello stato di dissesto dichiarato dal Comune nel 2019.

14. Il Governo ha sostenuto che il ritardo nel pagamento degli importi riconosciuti dalle decisioni interne in favore della società ricorrente era giustificato dalla necessità di esaminare e verificare i crediti nell'ambito della procedura di dissesto avviata dal Comune, conformemente all'articolo 258, comma 3, del TUEL. Il Governo ha inoltre sostenuto che era necessario accertare l'esistenza di risorse sufficienti a consentire il pagamento dei crediti della società ricorrente e degli altri creditori in condizioni di parità, così da garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum*. Secondo il Governo, tali chiarimenti riguardanti la procedura di dissesto erano sufficienti a spiegare e giustificare il ritardo nell'esecuzione delle decisioni interne. Infine, il Governo ha sostenuto che, presentando all'OSL un'istanza di iscrizione nell'elenco dei creditori del Comune, la società ricorrente aveva implicitamente accettato i criteri, le procedure e i termini che disciplinavano il soddisfacimento dei propri crediti.

15. La Corte ribadisce che l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerata parte integrante del "processo" ai fini dell'articolo 6. Richiama inoltre la propria giurisprudenza in materia di mancata esecuzione o di esecuzione tardiva di sentenze interne definitive (si veda *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

16. La Corte osserva inoltre che un "credito" può costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 qualora sia sufficientemente accertato da essere esigibile (si vedano *Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 59, serie A n. 301-B, e *Burdov c. Russia*, n. 59498/00, § 40, CEDU 2002-III).

17. Nel caso di specie, la Corte osserva che la società ricorrente è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile in forza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cosenza e dal Tribunale di Catanzaro nelle date indicate nella tabella allegata.

18. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i decreti ingiuntivi emessi a favore della società ricorrente sono rimasti ineseguiti per periodi compresi tra oltre due e oltre sette anni. La Corte osserva inoltre che la richiesta della società ricorrente di essere iscritta nell'elenco dei creditori costituiva un passaggio necessario per ottenere il

pagamento dei propri crediti nell'ambito della procedura di dissesto avviata dal Comune e non può essere interpretata come un'accettazione del ritardo. Inoltre, in forza delle disposizioni del TUEL, alla società ricorrente è preclusa la possibilità di promuovere azioni esecutive.

19. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia* (n. 357/07, 17 maggio 2011), *De Trana c. Italia* (n. 64215/01, 16 ottobre 2007), *Nicola Silvestri c. Italia* (n. 16861/02, 9 giugno 2009), *Antonetto c. Italia* (n. 15918/89, 20 luglio 2000) e *De Luca* (sopra citata), la Corte ha già constatato violazioni riguardanti questioni analoghe a quelle oggetto della presente causa.

20. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o argomento in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine al merito delle presenti doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore della società ricorrente e che abbiano limitato in modo sproporzionato il suo diritto di accesso a un tribunale. Per le stesse ragioni, la Corte ritiene che il ritardo nell'esecuzione dei decreti ingiuntivi costituisca un'ingerenza sproporzionata nei "beni" della società ricorrente.

21 Ne consegue che l'esame delle doglianze rivela una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

22. L'articolo 41 della Convenzione recita:

> "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

A. Danno

23. La società ricorrente ha chiesto 7.906.247,50 EUR a titolo di danno patrimoniale, comprensivi del danno emergente, degli interessi maturati e del lucro cessante. Ha inoltre chiesto 12.500 EUR a titolo di danno non patrimoniale.

24. Il Governo ha contestato tali pretese, sostenendo che sono infondate, eccessive, prive di un sufficiente nesso causale con le violazioni lamentate e non conformi ai criteri applicati dalla Corte ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

25. La Corte osserva che lo Stato continua a essere gravato dall'obbligo

di dare esecuzione alle decisioni interne in questione. Di conseguenza, qualora il Comune non provveda al pagamento delle somme dovute, la società ricorrente conserva il diritto di ottenere dallo Stato il pagamento dell'importo corrispondente ai crediti vantati. L'eventuale pagamento di tali crediti da parte dello Stato costituirebbe una riparazione piena e definitiva del danno patrimoniale dedotto.

26. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la constatazione di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente. In particolare, la Corte osserva che la società ricorrente ha acquistato i crediti in questione nell'ambito della propria ordinaria attività d'impresa (si veda il paragrafo 5 *supra*), essendo consapevole delle difficoltà inerenti al recupero di tali crediti; essa ha pertanto assunto un rischio commerciale consapevole e informato nel concludere le relative operazioni (si veda *Regent Company c. Ucraina*, n. 773/03, § 67, 3 aprile 2008).

B. Spese

27. La società ricorrente ha inoltre chiesto il rimborso di 79.846,19 EUR per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e di 18.558,74 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte.

28. Il Governo ha contestato tale richiesta, sostenendo che è eccessiva e che la società ricorrente non dimostrato di aver effettivamente sostenuto tali spese.

29. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole.

30. Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute nel procedimento interno, la Corte osserva che i procedimenti per decreto ingiuntivo non erano stati promossi al fine di prevenire o porre rimedio alla violazione, bensì per ottenere il riconoscimento giudiziale del credito vantato dalla società ricorrente. La Corte ritiene pertanto che le spese relative a tali procedimenti non siano connesse alla violazione constatata. Di conseguenza, rigetta la richiesta.

31. Per quanto riguarda la richiesta della società ricorrente relativa alle spese sostenute dinanzi alla Corte, tenuto conto dei documenti in suo possesso, della scarsa complessità della causa e del carattere ripetitivo delle doglianze sollevate, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 500 EUR a titolo di spese, oltre l’importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÁ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;

2. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;

4. *Ritiene* che lo Stato convenuto debba garantire, con mezzi appropriati, entro tre mesi dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, l'esecuzione delle decisioni interne indicate nella tabella allegata;

5. *Ritiene* che la constatazione di violazione costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non patrimoniale subito dalla società ricorrente;

6. *Ritiene*,
   (a) che lo Stato convenuto debba versare alla società ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di EUR 500 (cinquecento euro), oltre l'importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
   (b) che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

7. *Rigetta*, per il resto la domanda di equa soddisfazione della società ricorrente.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 16 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ilse Freiwirth	Ivana Jelić
Cancelliere di sezione	Presidente

APPENDICE

Elenco delle decisioni interne

Ricorso n. Data di presentazione	Denominazione del ricorrente Anno di costituzione Sede legale	Decisione interna pertinente	Data di decorrenza del periodo di mancata esecuzione	Durata dell'inesecuzione delle decisioni
37249/24 29/11/2024	**BANCA SISTEMA S.P.A.** 1999 Milano	Tribunale di Cosenza, R.G. 124/2017, 07/02/2017	05/10/2018	Pendente Oltre 7 anni, 5 mesi e 19 giorni
		Tribunale di Cosenza, R.G. 2725/2018, 27/11/2018	28/01/2019	Pendente Oltre 7 anni, 1 mese e 24 giorni
		Tribunale di Cosenza, R.G. 4127/2019, 17/10/2019	17/10/2019	Pendente Oltre 6 anni, 5 mesi e 7 giorni
		Tribunale di Cosenza, R.G. 1097/2020, 20/05/2020	20/05/2020	Pendente Oltre 5 anni, 10 mesi e 4 giorni
		Tribunale di Cosenza, R.G. 4114/2020, 16/12/2020	17/03/2021	Pendente Oltre 5 anni e 7 giorni
		Tribunale di Cosenza, R.G. 4037/2021, 01/12/2021	19/01/2022	Pendente Oltre 4 anni, 2 mesi e 5 giorni
		Tribunale di Catanzaro,	09/05/2023	Pendente Oltre 2 anni, 10 mesi e 15 giorni

Ricorso n. Data di presentazione	Denominazione del ricorrente Anno di costituzione Sede legale	Decisione interna pertinente	Data di decorrenza del periodo di mancata esecuzione	Durata dell'inesecuzione delle decisioni
		R.G. 1286/2020, 04/06/2020, (confermata dal Tribunale di Catanzaro, R.G. 2679/2020)		